

8 giugno 2017



PROFESSIONE

**Ordini Professionali: 4 deleghe in aiuto alle Professioni
Ecobonus, cessioni fino al 2021**

www.lavoripubblici.it dell'8/06/2017

SICUREZZA

Fascicolo del fabbricato, torna l'ipotesi di renderlo obbligatorio

www.edilportale.com dell'8/06/2017

LAVORI PUBBLICI

OEPV, massimo ribasso e Linee Guida ANAC: a che punto siamo?

www.lavoripubblici.it dell'8/06/2017

ROTTAMAZIONE CARTELLE

Rottamazione, risposte a rischio errore

www.quotidiano.ilsole24ore.com dell'8/06/2017

Condanna alle spese in seguito all'adesione

www.quotidiano.ilsole24ore.com dell'8/06/2017

Il rebus pagamenti per poter rientrare nel piano di dilazione

www.quotidiano.ilsole24ore.com dell'8/06/2017

DICHIARAZIONI 2017

Integrative, compensazioni verticali

www.quotidiano.ilsole24ore.com dell'8/06/2017

PROFESSIONE

Ordini Professionali: 4 deleghe in aiuto alle Professioni

08/06/2017



La legge per la tutela del lavoro autonomo, in corso di approvazione parlamentare, contiene quattro deleghe in discussione al Parlamento, tre in particolare, interessano il futuro dei professionisti iscritti agli Albi ([leggi articolo](#)).

Per rilanciare il settore della libera professione, gli Ordini, approfittando della legge sul lavoro autonomo, stanno portando avanti una discussione sulle istanze mirate a risollevare la crisi che avvolge il settore. Le deleghe, una volta approvate, porteranno in dote un cambiamento radicale nel modo di lavorare all'interno degli Studi Professionali. L'obiettivo strategico degli Ordini, al momento, è quello di delineare quelle azioni di welfare attivi che possono aiutare i professionisti a districarsi nel mondo de mercato del lavoro e della competizione tra gli iscritti.

Le 4 deleghe

Le 4 deleghe in discussione riguardano:

- le funzioni sussidiarie dello Stato da affidare agli iscritti a un Ordine;
- la possibilità delle Casse Professionali di gestire i fondi riguardanti maternità
- la gestione della previdenza sanitaria e pensionistica per gli iscritti agli Ordini con Gestione separata;
- la semplificazione delle misure di prevenzione e sicurezza per gli studi professionali.

Ma i nodi da sciogliere nel passaggio dalla figura di professionista autonomo a quella di professionista con **“Delega Pubblica”** di Stato sono tanti. Temi del passaggio di competenza Stato-Ordini non nuovi, visto che già in passato Stato e Ordini hanno collaborato in altri campi, come quello della sanatoria edilizia e della sicurezza nei cantieri.

L’articolo 5: il “pubblico” dato in Concessione

Secondo il proponente legislativo, affidare «atti pubblici» alle categorie professionali organizzate in Ordini Professionali, mira a «semplificare l’attività delle amministrazioni pubbliche e di ridurre i tempi di produzione». Entro l’anno prossimo, dunque, il Governo dovrebbe avere pronta la “lista” delle attività amministrative da esternalizzare agli studi professionali.

Conflitto d’interesse

Tra i punti in discussione, il rapporto fiduciario con il cliente. Il legislatore, a riguardo, raccomanda al Governo di sciogliere il nodo sulle circostanze che possano determinare condizioni di «conflitto di interesse» nell’esercizio delle funzioni pubbliche del Libero Professionista. Questione ereditata dalle norme sul rispetto della privacy e sulla riservatezza dei dati personali nella gestione degli atti pubblici «rimessi al professionista».

Esclusione dagli Appalti

Intanto, sono stati cancellati alcuni atti e funzioni pubbliche da trasferire ai professionisti come i contenziosi giudiziari, innescati dalla semplificazioni in materia di certificazione dell’adeguatezza dei fabbricati alle norme di sicurezza ed energetiche come l’istituzione del “fascicolo del fabbricato”; l’asseverazione contributiva.

Il pressing degli Ordini sui parlamentari

L’Elenco degli atti da delegare direttamente ai professionisti è già argomento di pressing da alcuni Ordini sui parlamentari e sugli uffici ministeriali. L’auspicio dei rappresentanti delle categorie professionali è che il confronto Stato-Ordini avvenga nella massima trasparenza, tenendo conto anche della crisi di vari settori professionali.

L’articolo 6: i sostegni al professionista

La legge precede anche alcune misure “protezionistiche” per il lavoratore autonomo in difficoltà. La Legge, prevede anche la possibilità che enti privati possano intervenire in forma associative a sostegno degli iscritti; come quelli colpiti da gravi malattie o per ragioni indipendenti dalla loro volontà, vittime di sensibili cali del reddito professionale. Patto sociale che potrebbe venire da alleanze fra Casse attraverso pacchetti innovativi comuni di aiuto. In ogni caso, misure previdenziali finanziate da “apposita contribuzione” a carico degli iscritti alle Casse.

l'iter

I decreti legislativi dovranno essere adottati a un anno dall'entrata in vigore della legge, sottoposti al parere delle commissioni parlamentari e discussi anche attraverso la conferenza Stato-Regioni.

Oneri e parcelle sul cliente

E per finire, ma non ultimo, la devolution degli atti pubblici agli Ordini non sarà compensata da manovre finanziarie dello Stato, la legge, infatti, lo esclude. Saranno sull'utente, dunque sul cliente, le spese per le prestazioni in "Extra Moenia" dell'accordo Stato-Ordini. Con un possibile corto circuito nel flusso finanziario derivante tra i diritti di parcella, e gli accordi concessionari tra Ordini e Stato.

A cura di **Salvo Sbacchis**

© Riproduzione riservata

Fascicolo del fabbricato, torna l'ipotesi di renderlo obbligatorio

di Alessandra Marra

Nuovo ddl in Senato: il documento sarà redatto da un professionista e costituirà titolo di agibilità sismica e aggiornamento catastale

08/06/2017



08/06/2017 – Rendere obbligatorio il fascicolo del fabbricato per ogni immobile di proprietà privata presente nel territorio italiano. Questa una delle disposizioni contenute in un [disegno di legge presentato al Senato](#) che si pone l'obiettivo di introdurre misure volte alla tutela del territorio nazionale. La relazione del disegno di legge evidenzia i tentativi compiuti sia dal Parlamento che da sei Regioni ([tra cui la Puglia](#)) di istituire il Fascicolo del fabbricato o di provare a rendere **obbligatoria** una qualche forma di **documentazione propedeutica alla certificazione sismica** e la messa in sicurezza degli edifici, tentativi andati a vuoto.

Obbligo del Fascicolo del fabbricato: il contenuto

Il disegno di legge impegna le Regioni, entro il 31 dicembre 2017, ad adottare misure finalizzate a **rendere obbligatoria l'istituzione del fascicolo del fabbricato** e a stabilire che l'aggiornamento del fascicolo avvenga con una cadenza non superiore a tre anni. Il

fascicolo del fabbricato dovrà contenere tutte le **informazioni attinenti alla costruzione dell'edificio e alle sue pertinenze**, registrare le eventuali modifiche apportate al progetto originario e ogni forma di lavoro eseguito. Dovrà inoltre contenere tassativamente: a) la localizzazione del bene immobile; b) la tipologia delle fondazioni, delle elevazioni e della struttura portante; c) **le planimetrie e i grafici** o, in loro assenza, un rilievo geometrico, che descrivono le caratteristiche, incluse quelle volumetriche o dimensionali, dell'immobile al momento della predisposizione del fascicolo, evidenziando le eventuali modifiche strutturali intervenute; d) **l'epoca di costruzione**, il sistema e i materiali utilizzati; e) **la situazione catastale storica e corrente**; f) le pertinenze edilizie prive di autonoma destinazione; g) le segnalazioni al proprietario e alle amministrazioni di eventuali elementi di criticità statica, sismica o geologica, nonché delle carenze documentali essenziali alla valutazione della sicurezza; h) la rilevazione della eventuale **presenza di fessurazioni o lesioni**; i) le caratteristiche geologiche del suolo e del sottosuolo.

Redazione del fascicolo del fabbricato al professionista

Secondo il ddl, il **professionista**, incaricato dal proprietario dell'immobile, dovrà **predisporre e aggiornare il fascicolo del fabbricato** con riferimento alla documentazione tecnicoamministrativa fornitagli. Ove necessario, potrà avanzare delle osservazioni e svolgere ulteriori indagini. Con la predisposizione del fascicolo, il professionista potrà **verificare le eventuali criticità di natura strutturale, ambientale, energetica e impiantistica**, le quali renderanno doverosi taluni interventi di ristrutturazione al fine di garantire la piena agibilità del fabbricato. Il ddl specifica anche che il Governo dovrà convocare i rappresentanti del Consiglio nazionale degli ingegneri e del Consiglio nazionale degli architetti per stipulare una **convenzione che individui i requisiti per lo svolgimento delle attività professionali** e che definisca i rispettivi compensi. Entro un anno dall'attivazione della pratica, il professionista **dovrà trasmettere il fascicolo del fabbricato al competente ufficio comunale**, unitamente ad una relazione tecnica sulle risultanze dell'istruttoria che asseveri la conformità e la sicurezza dell'immobile o che evidenzi rilievi critici.

Il rilascio del fascicolo del fabbricato

Il **Comune potrà decidere**, sulla base delle informazioni trasmesse, **se provvedere al rilascio** del fascicolo del fabbricato, invitare il soggetto a fare delle modifiche necessarie al rilascio del fascicolo oppure non concedere il fascicolo e dichiarare la totale inagibilità dell'immobile. Il rilascio del **fascicolo del fabbricato costituirà titolo di agibilità sismica** e

determinerà l'automatico **aggiornamento catastale**. La produzione del fascicolo del fabbricato, debitamente aggiornato, sarà **condizione per il rilascio di ogni tipo di autorizzazione o certificazione** di competenza comunale all'intero fabbricato o a singole parti dello stesso. Infine, il disegno di legge prevede che il **proprietario** del fabbricato che abbia fatto istanza per l'ottenimento del relativo fascicolo possa godere di una **detrazione del 50% per le spese debitamente documentate** e sostenute entro il 31 dicembre 2018.

Abusivismo: istituzione di un 'Osservatorio Nazionale'

Il disegno di legge, inoltre, istituisce l'Osservatorio nazionale sull'abusivismo edilizio finalizzato alla valutazione delle politiche edilizie e ambientali. Il fine è quello di promuovere e assicurare il coordinamento tra i soggetti coinvolti nell'opera di **individuazione e di repressione dell'abusivismo edilizio**, di incrementare gli interventi di demolizione delle opere abusive e di portare a termine la lavorazione delle domande di condono ancora inevase. Secondo il [rapporto sul condono edilizio presentato in Senato dal centro studi Sogeea](#) nell'aprile 2016, infatti, **restano ancora da evadere più di cinque milioni di domande di condono**, vale a dire un terzo circa del totale di quelle presentate, con mancati introiti per le casse dello Stato pari a circa venti miliardi di euro. Di conseguenza, il ddl **prescrive le procedure per il completamento dell'esame delle domande** di sanatoria edilizia. In tal senso, le amministrazioni comunali dovranno trasmettere all'Osservatorio: il numero totale delle domande di sanatoria edilizia presentate, distinguendo tra quelle evase, quelle in via di esame e quelle in attesa di essere esaminate, unitamente ad un piano comunale che preveda criteri e modalità per l'obbligatoria evasione. Gli introiti derivanti dall'evasione delle domande di sanatoria edilizia saranno destinati dai Comuni per la **realizzazione di interventi di manutenzione stradale e di piantumazione**, canali di scolo per la pioggia, argini per fiumi e torrenti, piste ciclabili. Infine il provvedimento stabilisce programma educativo rivolto ai più giovani **finalizzato ad affrontare situazioni di emergenza causate da ogni tipo di calamità** e ad approfondire le conoscenze integrate che concernono il territorio di riferimento della scuola.

© Riproduzione riservata

OEPV, massimo ribasso e Linee Guida ANAC: a che punto siamo?

08/06/2017



La riforma delle disposizioni normative riguardanti il settore dei lavori pubblici in Italia ha previsto la pubblicazione di un Codice, il [D.Lgs. n. 50/2016](#), un decreto correttivo, il [D.Lgs. n. 56/2017](#), e svariati provvedimenti attuativi tra decreti ministeriali e linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) vincolanti e non vincolanti (c.d. *soft law*).

L'obiettivo delle linee guida (cosiddette *soft law*), che nell'idea del legislatore dovrebbero essere strumenti dalla grande flessibilità, è quello di fornire alle amministrazioni dei modelli comportamentali che possano guidarle nella corretta applicazione delle nuove regole che in molti casi potrebbero risultare molto "discrezionali".

Ad oltre un mese dalla pubblicazione del decreto correttivo, è possibile fare un primo bilancio sulla "grande flessibilità" delle linee guida ANAC e sulla capacità dell'Autorità di far fronte rapidamente alle modifiche del Codice.

L'esempio più rappresentativo potrebbe essere la modifica dell'**art. 95 del Codice dei contratti**. Il Correttivo ha, infatti, previsto la possibile applicazione del criterio del prezzo più basso per lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l'affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo, specificando che per importi al di sopra di 1.000.000 di euro, per l'affidamento dei lavori, dovranno essere utilizzate le procedure ordinarie senza alcuna possibilità di procedura negoziata. Il progetto dovrà essere esecutivo e l'Ente appaltante potrà utilizzare l'esclusione automatica delle offerte anomale avvalendosi del metodo

antiturbativa, con il sorteggio in corso di gara del criterio matematico per individuare le offerte anomale da scartare al fine di evitare che le imprese posano formare cartelli.

La modifica all'art. 95 avrebbe dovuto avere un impatto sulla **Determinazione ANAC 21 settembre 2016, n. 1005** recante "*Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa"* (Gazzetta Ufficiale 11 ottobre 2016, n. 238) che riportando in premessa in quadro normativo, ricorda che il comma 4, art. 95 del Codice stabilisce che può - e non deve - essere utilizzato il criterio del minor prezzo:

a) per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo;

b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;

c) per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

Relativamente al massimo ribasso occorre, poi, precisare che la modifica, introdotta all'articolo 95, comma 4, lettera a) con cui è stata autorizzata l'aggiudicazione degli appalti al massimo ribasso per importi a base d'asta fino a due milioni, pone le seguenti due condizioni:

- che l'appalto venga aggiudicato sulla base di un progetto esecutivo;
- che l'affidamento dei lavori avvenga con procedure ordinarie.

La prima condizione nasce per evitare che la procedura venga applicata agli appalti integrati. **La seconda condizione limita la possibilità di ricorrere al criterio del prezzo più basso** ai casi in cui "l'affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie" con la conclusione che l'interpretazione letterale della norma porterebbe ad affermare che l'aumento dell'importo (da 1 milione a 2 milioni) per procedere all'affidamento con il criterio del prezzo più basso (che evita anche l'obbligo di nominare una commissione giudicatrice ad hoc) vale solo per le stazioni appaltanti che scelgono di assegnare gli appalti con gare ossia procedure ordinarie (procedure aperte e ristrette), sempre precedute da un bando. Nelle gare al di sotto di 2 milioni di euro, quindi, le stazioni appaltanti non potrebbero accoppiare procedura negoziata e massimo ribasso. Le uniche due scelte ammesse sarebbero infatti gara formale e massimo ribasso (o offerta più vantaggiosa) oppure procedura negoziata e offerta più vantaggiosa.

La domanda è: a poco più di un mese dalla pubblicazione in Gazzetta del decreto correttivo, come mai l'ANAC non ha ancora aggiornato le linee guida sull'**Offerta economicamente più vantaggiosa**, procedendo, anche, a chiarire i dubbi interpretativi che nascono con la modifica, introdotta all'art. 95, comma 4, lettera a)?

Riscossione. In arrivo le comunicazioni di Equitalia agli oltre 800mila contribuenti che hanno presentato richiesta per la sanatoria

Rottamazione, risposte a rischio errore

L'indicazione della sanzione come imposta nell'estratto di ruolo può far salire il conto

ROMA

Equitalia presenta il conto agli oltre 800mila contribuenti che entro il 21 aprile scorso hanno aderito alla rottamazione delle cartelle. E, come previsto dal decreto legge fiscale collegato alla manovra di bilancio, il nuovo estratto di ruolo è accompagnato dalla lettera del concessionario della riscossione che spiega dettagliatamente le somme dovute: a partire dal debito residuo alla data di elaborazione della comunicazione, per continuare con il debito oggetto della definizione agevolata e "dulcis in fundo" la somma da pagare.

Somma, quest'ultima, ripartita fino a un massimo di 5 rate se il contribuente ha optato per il versamento dilazionato. Anche qui per ogni scadenza (la prima è per tutti al 31 luglio 2017) oltre all'importo totale è riportata anche la suddivisione tra la quota di debito da saldare e la quota «interessi di dilazione».

Il concessionario della riscossione, poi, nell'ultima parte della lettera fornisce tutte le indicazioni utili per l'esecuzione dei pagamenti, dall'addebito diretto con l'uso del prospetto allegato «Mandato per l'addebito diretto» da consegnare alla propria banca, al bollettino Rav che offre più strade (dall'App Equiclick agli sportelli Sisal e Lottomatica sparsi in tutta Italia). Da ultimo l'indicazione espressa che l'atto ricevuto può essere sempre impugnato davanti alla Commissione tributaria provinciale entro 60 giorni dalla ricezione nel caso in cui sorgano dubbi o incongruenze sulle somme dovute.

Quest'ultima sarebbe una soluzione estrema. In caso di dubbi ci si deve rivolgere prima di tutto all'ente impositore come nel caso qui riportato da un nostro lettore. Nell'estratto di ruolo al fianco della codificazione «I» (che per l'ente impositore e per Equitalia sta a significare «imposta») può accadere di leggere «multe ammende e sanzioni amministrative» che nella realtà non sarebbero dovute visto che la rottamazione delle cartelle prevede lo sconto sulle sanzioni e il pagamento solo delle imposte dovute.

Il concessionario della riscossione in questi mesi ha rivisto con gli enti impositori questo tipo di codificazioni ma possibili anomalie non sono del tutto escluse. Per questo la soluzione migliore, prima di avviare un contenzioso, è chiedere spiegazioni all'ente impositore che ha dato origine all'iscrizione a ruolo delle somme non versate. Se da quest'ultimo dovesse arrivare la conferma che la somma indicata con la dizione «sanzioni amministrative» non corrisponde a imposte, sarà lo stesso ente a comunicare la rettifica del dato a Equitalia la quale in automatico procederà al ricalcolo delle somme dovute, aggiornando l'estratto di ruolo e con una nuova lettera di accompagnamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Marco Mobili

Giovanni Parente

Contenzioso. Per la Ctp Reggio Emilia vale la soccombenza virtuale del contribuente in caso di istanza di definizione

Condanna alle spese in seguito all'adesione

Dopo i primi pronunciamenti sulla condanna alle spese in caso di rottamazione delle cartelle da parte della Corte di cassazione, arrivano anche le decisioni dei giudici di merito. Così la Ctp di Reggio Emilia con la sentenza 143/02/2017 depositata il 22 maggio scorso (presidente e relatore Montanari) ha ritenuto che tali spese devono seguire l'eventuale soccombenza virtuale del contribuente.

La decisione è - a quanto risulta - tra le prime di merito e segue l'orientamento più rigoroso espresso dalla Suprema corte sul punto sebbene non siano mancate decisioni contrarie della stessa Cassazione. Va da sé che nelle more di un orientamento definitivo, si spera favorevole al contribuente, sia prudenziale concordare con l'ufficio la compensazione delle spese.

Con la recente ordinanza 8377/2017, i giudici di legittimità avevano affermato che la parte rinunziante, in virtù dell'adesione alla rottamazione, deve essere condannata alle spese di lite, in considerazione della sua soccombenza virtuale. Con un'altra precedente ordinanza (5497/2017) i medesimi giudici di legittimità erano giunti a conclusioni differenti. Nell'occasione, dinanzi alla definizione dei carichi proposta dal contribuente, era stata dichiarata l'estinzione del giudizio con compensazione integrale delle spese. La Cassazione, sul punto, si era limitata a rilevare che alla luce «dell'esito della lite» si ravvisava la necessità di compensare le spese. In tale circostanza, quindi, la scelta del contribuente non era stata ritenuta «causa di estinzione» tale da condannarlo alle spese. Ora la decisione della Ctp di Reggio Emilia che trae origine da due cartelle di pagamento con cui era preteso il contributo unificato tributario ritenuto insufficiente. I provvedimenti sono stati impugnati dinanzi la Ctp perché ritenuti illegittimi sotto diversi profili. Nelle more dell'udienza, la contribuente ha aderito solo per una delle due cartelle impugnature alla rottamazione, rinunciando contestualmente al relativo ricorso. Il collegio ha, innanzitutto, rilevato che nel processo tributario il valore della lite va determinato per ciascun provvedimento anche in appello, con la conseguenza che lo scaglione di riferimento del contributo unificato va verificato non in base alla somma complessiva di tutti i valori di lite, ma considerando ciascun atto impugnato. Nel caso specifico, quindi, la segreteria della commissione aveva correttamente determinato il contributo. Circa poi le spese di lite, i giudici emiliani hanno rilevato che devono seguire la soccombenza, sebbene per una delle due cartelle impugnature, sia solo virtuale. In conseguenza, infatti, della rinuncia al ricorso per l'adesione alla definizione dei ruoli, la causa è stata dichiarata estinta, ma ciò nonostante il collegio ha valutato la fondatezza o meno delle ragioni della ricorrente. In altre parole, poiché in assenza della definizione agevolata dei ruoli, la Ctp avrebbe respinto le doglianze della contribuente, l'ha condannata alle spese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Laura Ambrosi

FOCUS. LE TRANCHE?DEI?PRIMI?MESI 2017

Il rebus pagamenti per poter rientrare nel piano di dilazione

L'arrivo delle prime comunicazioni con cui Equitalia liquida **le domande di rottamazione** (articolo 6 del Dl 193/2016) riporta all'attenzione il problema della scelta da fare con **il pagamento della rata di luglio**. Il debitore è infatti a questo punto a un bivio. Se si versa l'importo in scadenza il mese prossimo, ci si avvale della chance della definizione ma si abbandona per sempre la possibilità di riattivare l'eventuale dilazione pregressa. Questo comporta che se non si porta a termine la procedura di sanatoria, il debito residuo non potrà più essere rateizzato. Se invece non si paga la quota di luglio, si perde per sempre l'opportunità della rottamazione ma si può riprendere il pagamento del piano di rientro precedente. Questa decisione è oggi facilitata dalla formalizzazione del quantum da corrispondere.

Tuttavia, per decidere cosa fare occorre che siano chiariti almeno due punti critici.

La prima questione riguarda **l'esatta individuazione delle dilazioni** che possono essere riattivate omettendo il versamento di luglio. Secondo le Faq di Equitalia, tutte le rateazioni esistenti alla data di presentazione della domanda restano in vita se si abbandona subito la procedura di definizione agevolata. Diversa è invece la tesi dell'agenzia delle Entrate (circolare 2/E/2017), secondo cui si tratta solo dei piani di rientro esistenti alla data del 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del Dl 193/2016). Le due opzioni interpretative producono, a evidenza, effetti molto diversi. Si è dell'avviso che la soluzione corretta sia quella di Equitalia. Ed invero, la norma di riferimento non disciplina unicamente le rateazioni esistenti al 24 ottobre 2016. Queste sono prese in esplicita considerazione all'unico fine di stabilire se occorra o meno il pagamento delle rate scadute a fine 2016 come condizione di accesso alla procedura. Ma per esempio non dovrebbe dubitarsi che la sospensione dei pagamenti delle rate, più avanti segnalata, trovi applicazione per la generalità delle dilazioni, anche se successive alla suddetta data. Questa interpretazione appare supportata anche dalla lettera del comma 8, lettera c), dell'articolo 6 che dispone che il pagamento della rata di luglio comporta la revoca ope legis della dilazione «precedentemente accordata dall'agente della riscossione», senza alcun riferimento alla data di concessione della stessa. Sul punto dunque occorre una precisazione ufficiale che arrivi in tempo utile per il versamento di luglio.

L'altro problema, non meno urgente, riguarda le modalità di pagamento delle **rate maturate nei primi mesi dell'anno**. In proposito, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, Dl 193/2016, per le dilazioni comprese nella domanda di rottamazione, sono sospese le quote in scadenza fino a luglio. È sufficiente, allo scopo, la mera presentazione della domanda, anche se la procedura non va a buon fine. Ci si chiede quindi in quali tempi debbano essere versate tali rate, nell'ipotesi in cui il debitore decida di non pagare la somma liquidata da Equitalia e di riattivare il piano di rientro precedente.

La risposta più corretta dovrebbe risiedere nell'applicazione analogica dell'articolo 19, comma 3-bis, del Dpr 602/1973, relativo alla cessazione degli effetti di una sospensione giudiziale o amministrativa della dilazione. In tale eventualità, è prescritto che l'importo residuo possa essere dilazionato nel numero di rate non pagate del piano originario ovvero in un nuovo numero di rate, comunque non superiore a 72. Dovrebbe invece escludersi senz'altro l'obbligo del pagamento delle stesse, a luglio, in una unica soluzione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Luigi Lovecchio

Dichiarazioni 2017. Correzioni «a favore» anche oltre il termine di presentazione del modello del periodo d'imposta successivo

Integrative, compensazioni verticali

L'indicazione nel quadro «DI» obbliga a posticipare lo scambio orizzontale

Crediti emergenti dalle dichiarazioni integrative 2016 alla prova del quadro DI. Una delle novità principali dei modelli dichiarativi 2017 (dal 730 all'Irap, dalla dichiarazione Iva a quella dei redditi) è il frutto dell'articolo 5 del DI 193/2016, il quale ha permesso ai contribuenti – eliminando ogni dubbio in proposito – di presentare **dichiarazioni integrative «a favore»** anche **oltre il termine di presentazione del modello** relativo al periodo d'imposta successivo a quello in cui l'errore è stato commesso.

Se, prima di questa norma, dottrina, agenzia delle Entrate e giurisprudenza dibattevano sulla **perentorietà** di tale **termine**, dal 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del DI 193/2016) non vi sono più dubbi. Anzi, il dibattito si è spostato sulla **retroattività** (almeno “concettuale”) della novella, con alcune interessanti aperture delle Commissioni di merito (Ctp Lodi n. 5/1/2017 e Ctp Vicenza n. 177/04/2017, Ctp Milano n. 1691/3/2017; in senso contrario Ctr Liguria n. 14/1/2017).

Ad ogni modo, dopo aver ricordato che per poter parlare di «dichiarazione integrativa» occorre che vi sia, a monte, una dichiarazione originaria validamente presentata, occorre fare una prima importante distinzione:

se l'integrativa è presentata entro la scadenza del modello successivo a quello riportante l'errore (e, quindi, una fattispecie su cui non vi erano dubbi nemmeno anteriormente al DI 193/2016), la successiva dichiarazione “ordinaria” non è interessata dalla compilazione di alcun quadro specifico per segnalare il credito, il quale, oltre che essere chiesto a rimborso, può in qualunque momento essere compensato con il modello F24;

se, invece, l'integrativa viene presentata oltre tale termine, il credito deve necessariamente essere indicato nella dichiarazione “ordinaria” relativa al periodo d'imposta in cui è presentata l'integrativa, attraverso la compilazione di un quadro o rigo specifico (DI per le dichiarazioni dei redditi, VN per le dichiarazioni Iva, IS Sezione XVII per la dichiarazione Irap, F4 per il modello 730). Ciò in quanto la compensazione deve avvenire «per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa».

In quest'ultimo caso, se l'indicazione del credito nella dichiarazione “ordinaria” è richiesto espressamente dalla norma (nuovo testo dell'articolo 2, comma 8-bis, del Dpr 322/1998), meno scontata è la scelta che è stata assunta in sede di predisposizione dei modelli dichiarativi. Infatti, nonostante il legislatore abbia fatto riferimento all'articolo 17 del Dlgs 241/1997 (e, quindi, alla compensazione orizzontale in F24), i modelli “forzano” (tramite il passaggio dal quadro DI al quadro RN e da questo al quadro RX) una compensazione che è prima verticale (tributo su tributo nell'ambito della dichiarazione) e che solo successivamente – nel caso di saldo a credito del periodo o di saldo a debito inferiore al credito emergente dalla integrativa – può diventare orizzontale (e, comunque, sempre con l'indicazione in F24 dell'anno d'imposta in cui è stata presentata l'integrativa e non di quello in cui è stato commesso l'errore). Solo per la correzione di errori contabili i modelli sembrano lasciar spazio (peraltro in modo piuttosto confuso) a un utilizzo del credito «fuori dichiarazione» e in compensazione anche con debiti precedenti al periodo, come, del resto, stabilito dall'articolo 5 del DI 193/2016.

Resta, comunque, il dubbio di come comportarsi in caso di dichiarazione integrativa da cui non emerge un credito (o un maggior credito) ma una maggior perdita d'impresa riportabile a nuovo. In questo caso, non pare ci siano soluzioni diverse dalla presentazione delle cosiddette «integrative a catena», fino a far emergere un credito (su cui applicare le regole di cui al comma 8-bis in esame) ovvero fino a “trascinare” la perdita all'interno della dichiarazione in corso di presentazione.

L'Agenzia dovrà anche chiarire il comportamento da tenere nelle ipotesi di errori compiuti in più dichiarazioni precedenti (compresa o meno l'ultima presentata) e se risulti possibile riportare il credito pregresso in modelli successivi (integrati anche se non errati), al fine di evitare la compilazione del quadro DI e accelerare il recupero del credito in F24.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

a cura di

Giorgio Gavelli